



TRIBUNALE DI ASTI

N. 5892/14 R.G.

All'udienza del 14.1.16 innanzi al dott. Bottallo compare per la convenuta l'avv.

Il giudice, dato atto che le parti hanno già precisato le conclusioni alla scorsa udienza e che il giudizio è stato rinviato all'udienza odierna solo per la decisione, si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c., dandone lettura in udienza in assenza delle parti:

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASTI**

in composizione monocratica, in persona del dott. Marco Bottallo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da

Si Anna, F. Eliseo, F. Massimiliano, elettivamente domiciliati in
presso lo studio dell'avv. e rappresentati e difesi dagli avv.ti
come da procura in atti

- parte attrice opponente -

CONTRO

Cassa di Risparmio s.p.a., in persona del Presidente del C.d.A., elettivamente
domiciliata in presso lo studio dell'avv. che la rappresenta
e difende come da procura in atti

- parte convenuta opposta -

MOTIVI DELLA DECISIONE

I sig.ri Anna S., Eliseo F. e Massimiliano F. hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Asti in data con il quale è stato loro ingiunto di pagare alla Cassa di Risparmio s.p.a. la somma di € 140.954,45, oltre interessi e spese, a titolo di residuo debito derivante dal contratto di finanziamento n. concesso ai sensi della legge regionale n. 21/97 con fondi in parte regionali e in parte dell'istituto di credito.

Gli opposenti hanno in particolare eccepito la nullità del suddetto contratto di mutuo per difetto e illiceità della causa, sostenendo che le somme erogate non erano state destinate al raggiungimento dello scopo legale cui era preordinato il finanziamento (ossia l'agevolazione dell'avviamento dell'impresa artigiana di cui era ed è titolare la sig.ra S.) bensì ad estinguere un preesistente debito della S. nei confronti dell'istituto di credito mutuante, derivante da saldo passivo di conto

corrente, sul quale erano stati tra l'altro illegittimamente addebitati interessi e spese non dovuti in quanto mai concordati per iscritto.

La Cassa di Risparmio s.p.a. si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza delle tesi avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione appare fondata e meritevole di accoglimento alla luce delle seguenti considerazioni.

Si osserva innanzitutto che il contratto di finanziamento in questione è stato stipulato ai sensi della legge regionale n. 21/97, la quale ha tra i suoi obiettivi quello di agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e il reperimento delle risorse finanziarie occorrenti nella attuazione dei programmi di investimento per l'impianto, il consolidamento e lo sviluppo dell'attività aziendale. La concessione del finanziamento da parte della regione presuppone pertanto la presentazione di uno specifico programma di investimento da parte del soggetto richiedente, sottoposto all'approvazione di un gruppo tecnico di valutazione istituito ai sensi dell'art. 7 della legge.

Tale quadro normativo induce a ritenere che i finanziamenti concessi in base ad esso costituiscano dei veri e propri mutui di scopo, caratterizzati dal fatto che il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata che assume rilievo causale nell'economia del contratto.

Siffatta conclusione è avvalorata inoltre da diverse clausole del contratto stipulato dalle parti.

Si richiamano in particolare: l'art. 3 in cui si dava atto della competenza della Finpiemonte in ordine alla valutazione della conformità della destinazione del mutuo nonché al controllo circa il suo concreto utilizzo; l'art. 8 laddove si disponeva che la parte mutuataria avrebbe dovuto provvedere al completamento del programma di investimento entro il 5.2.2010 e che in caso contrario la Banca avrebbe avuto la facoltà di ritenere risolto il contratto; l'art. 9 laddove si prevedeva che il contratto sarebbe stato risolto di diritto in caso di utilizzazione del mutuo per scopi diversi da quelli dichiarati o di mancato completamento del programma di investimento o di cessazione dell'attività del mutuatario tale da non rendere più possibile l'utilizzazione del mutuo per lo scopo dichiarato nella domanda (cfr. doc. 2 di parte convenuta).

Ritenuto pertanto che nel caso di specie il modello negoziale utilizzato dalle parti sia riconducibile a quello del c.d. "mutuo di scopo", si tratta a questo punto di verificare se la causa assunta in concreto dal contratto corrisponda effettivamente a tale modello.

Ciò che deve essere verificata è infatti la c.d. causa in concreto, quale obiettiva funzione economico – sociale del contratto, al fine di accertare la conformità a legge dell'attività negoziale posta in essere dalle parti e, quindi, la riconoscibilità nella specie della tutela apprestata dall'ordinamento giuridico.

Parte opponente sostiene al riguardo che il finanziamento, seppur formalmente concesso ai sensi della normativa regionale sopra richiamata e quindi per agevolare l'avvio dell'attività artigianale della sig.ra S nel settore della gastronomia, avrebbe avuto in realtà unicamente lo scopo di ripianare il



preesistente debito della stessa nei confronti della banca convenuta, atteso che le somme finanziate vennero accreditate sul suo conto corrente che all'epoca aveva un saldo passivo di circa € 80.000.

Tale circostanza non è contestata, oltre a risultare dagli estratti conto in atti (doc. 9 di parte convenuta), e comporta ad avviso del Tribunale un'effettiva deviazione dal modello legale ossia il difetto in concreto della causa che caratterizza il mutuo di scopo.

Appare evidente infatti che l'utilizzazione, anche solo parziale, delle somme finanziate per l'estinzione di debiti preesistenti nei confronti dell'istituto mutuante finisce per sottrarre quelle stesse somme alla realizzazione dello scopo cui la legge ricollega la concessione del mutuo e segnatamente l'agevolazione degli investimenti necessari per l'avvio o il consolidamento dell'attività artigianale del mutuatario.

La banca ha sostenuto in senso contrario che la richiesta di finanziamento alla Finpiemonte risalirebbe a quasi un anno prima rispetto alla stipulazione del mutuo e sarebbe avvenuta pochi mesi dopo l'avvio dell'attività imprenditoriale della S , a conferma del collegamento tra quest'ultima circostanza e la finalità del mutuo.

La tesi non pare condivisibile atteso che la verifica circa la sussistenza in concreto della causa deve essere fatta avendo riguardo innanzitutto al momento della stipulazione del contratto e non già all'avvio dell'iter burocratico finalizzato a ottenere le necessarie autorizzazioni dei competenti organi della regione. Ciò posto, nella fattispecie risulta documentalmente che il giorno stesso della stipulazione del mutuo () le somme finanziate vennero accreditate sul conto corrente intestato alla sig.ra S presso la banca convenuta e una parte consistente delle stesse fu pertanto oggettivamente utilizzata per il ripianamento dell'esposizione debitoria dell'opponente atteso che il predetto conto presentava all'epoca un saldo passivo di circa 80.000 euro (cfr. doc. 9 di parte convenuta). Sin dall'inizio, pertanto, i fondi sono stati destinati, almeno in parte, ad uno scopo diverso da quello legalmente previsto.

La giurisprudenza richiamata dalla parte convenuta non pare pertinente al caso di specie, facendo essa riferimento a ipotesi di mutuo fondiario che secondo quella stessa giurisprudenza non costituisce mutuo di scopo, diversamente da quanto deve ritenersi relativamente al contratto oggetto di causa.

Va peraltro ancora considerato come sussista un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui - fermo restando che nel mutuo di scopo legale poiché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto - l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può tuttavia prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della



causa qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 8564 del 08/04/2009).

In sostanza, secondo il suddetto orientamento giurisprudenziale, non sussistendo un obbligo del soggetto finanziato di adoperare "in individuo" le somme mutate per il conseguimento dello scopo, non potrebbe ravvisarsi un difetto di causa qualora lo scopo stesso sia stato conseguito.

Trattandosi di un presupposto di validità del contratto il relativo onere della prova deve gravare, secondo i principi generali, sulla parte che agisce in forza di esso e quindi sul convenuto in opposizione che riveste la qualità di attore in senso sostanziale.

Tale onere non può tuttavia ritenersi assolto da parte della banca convenuta, la quale non solo non ha provato che il progetto di investimento formalmente sotteso alla concessione del finanziamento sia stato realizzato, ma non ha neppure specificamente allegato in cosa consistesse detto progetto.

È stato infatti prodotto unicamente il contratto di mutuo nel quale si fa generico riferimento all'esistenza di un programma di investimento approvato dal Comitato Tecnico istituito ai sensi della L.R. 21/97, senza descriverlo.

Alla luce di quanto precede pare pertanto doversi concludere che il contratto di mutuo in forza del quale la Cassa di Risparmio ha agito in sede monitoria sia nullo per difetto in concreto della causa che avrebbe dovuto caratterizzare il modello legale utilizzato, ossia il mutuo di scopo previsto dalla citata normativa regionale.

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere revocato in quanto fondato su un titolo negoziale nullo.

La nullità in parola non esclude ovviamente il diritto della banca di richiedere la restituzione delle somme dalla stessa erogate, sul quale peraltro non ci si può pronunciare in difetto di una specifica domanda sul punto (avendo la banca in questa sede unicamente ribadito la pretesa basata sul contratto di mutuo laddove il predetto obbligo di restituzione si fonderebbe su un diverso titolo ossia sull'arricchimento senza causa del soggetto destinatario dell'erogazione).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/14 in assenza di notula, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della parte convenuta, con distrazione in favore dei difensori così come richiesto nell'atto introduttivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione,

- revoca il decreto ingiuntivo n. emesso dal Tribunale di Asti in data
- condanna la Cassa di Risparmio s.p.a. a pagare in favore degli opposenti, per le spese del presente giudizio, la somma complessiva di euro 6.000,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per esposti, oltre pesi e accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori.

Il Giudice
Marco Bottallo

